



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 novembre 2017  
(OR. en)

14047/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0283 (NLE)**

---

---

**AELE 82  
CH 41  
AGRILEG 212  
VETER 100  
AGRI 604**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 641 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 641 final.

---

All.: COM(2017) 641 final



Bruxelles, 6.11.2017  
COM(2017) 641 final

2017/0283 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

La Svizzera ha beneficiato per vari periodi temporanei successivi della facoltà di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant'anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. Il paese dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile porre fine al carattere temporaneo di tale deroga.

È opportuno adattare di conseguenza le disposizioni dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario composto di rappresentanti delle Parti. Esso è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. Il Comitato misto veterinario dispone in particolare di un potere decisionale per i casi previsti dall'allegato 11. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

La decisione n. 1/2017 del Comitato misto veterinario sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta di deroga è coerente con le misure di flessibilità che gli Stati membri possono adottare nei confronti delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici, a condizione che tali misure non compromettano la sicurezza del prodotto finale. La proposta è altresì coerente con il parere scientifico presentato il 3 ottobre 2011 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito ai pericoli sanitari da tenere presente durante l'ispezione delle carni suine<sup>1</sup> e con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli rientra nel quadro generale della politica commerciale dell'UE ed è favorevole all'UE in quanto quest'ultima è esportatrice netta di prodotti agricoli verso la Svizzera. La bilancia

---

<sup>1</sup> EFSA Journal 2011; 9(10):2351 [pag. 198], pubblicato il 3 ottobre 2011.

commerciale dell'UE con la Svizzera è notevolmente migliorata dall'entrata in vigore dell'accordo.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta di decisione si basa sull'articolo 207, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'Unione deve stabilire la posizione da adottare in seno al Comitato misto veterinario per quanto riguarda l'adozione delle modifiche dell'allegato 11 che si sono rese necessarie. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

## **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna. Il carattere permanente della deroga riguarda unicamente l'applicazione in Svizzera di alcuni controlli di carni suine destinate esclusivamente al mercato svizzero.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>2</sup> (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione<sup>3</sup> prevede che la posizione della Comunità in seno al Comitato misto per l'agricoltura e al Comitato misto veterinario sia adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (4) L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione da adottare in seno al Comitato misto veterinario per quanto riguarda l'adozione delle modifiche necessarie.
- (5) La decisione n. 1/2017 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo (di seguito "decisione n. 1/2017 del Comitato misto veterinario") dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo per quanto riguarda la modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.

---

<sup>2</sup> GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132.

<sup>3</sup> GUL 114 del 30.4.2002, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*